

Giudice di pace di Caserta – 10 novembre 2006 – G.d.p. Bello – XXXXXX c.
Prefettura di Caserta

Ricorso al Prefetto – artt. 203 e 204 cod. strad. – termini – termini per l'istruttoria – termini di adozione dell'ordinanza – cumulabilità

Opposizione ad ordinanza-ingiunzione – poteri dell'A.g.o.- sindacato di merito – riesame verbale di accertamento – inammissibilità - sindacato di legittimità – ammissibilità

Il prefetto, ove ritenga l'accertamento fondato, adotta l'ordinanza-ingiunzione entro 120 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'ufficio accertatore.

Peraltro, secondo quanto stabilito dall'art. 204 comma 1-bis del codice della strada, il termine de qua si cumula con quelli di cui all'art. 203 comma 1-bis e 2, previsti per l'istruttoria e per la trasmissione degli atti al Prefetto da parte dell'ufficio o comando accertatore.

Per questo è legittimamente adottata l'ordinanza qualora sia emessa nel termine complessivo di 210 giorni dalla ricezione del ricorso.

Il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa presentato all'A.G.O. può riguardare solo eventuali vizi di legittimità del provvedimento, mentre è esclusa qualsiasi doglianza e, dunque, qualsiasi sindacato da parte del giudicante circa eventuali vizi di merito dell'accertamento impugnato dinanzi al Prefetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato in data 5.5.2006, veniva proposta opposizione avversa l'ingiunzione prefettizia n. 30.../R/05/CE/Area IV, resa dal Prefetto della Provincia di Caserta, in data 18.11.2006, no-tificata in data 6.4.2006, conseguente a sanzione amministrativa per violazione degli artt. 41 e 146, C.d.S., accertata dalla Polizia Municipale di Caserta, con verbale di contestazione n. 646.../2005/V dell'11.1.2005. Deduceva, tra l'altro, l'opponente che l'atto opposto era nullo perché emesso oltre il termine di 120 giorni previsti dal 1° comma dell'art. 204 C.d.S..

L'ordinanza-ingiunzione opposta era illegittima per difetto di sottoscrizione.

La declaratoria del rigetto, riportata nella detta ordinanza-ingiunzione era erronea. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, an-nullare l'ordinanza-ingiunzione resa dal Prefetto e notificata il 6.4.2006, con condanna del Prefetto alle spese e competenze di giudizio, con attribuzione. Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l'udienza di comparizione delle parti stesse, all'esito della quale decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE - La proposta opposizione va rigettata perché infondata. Invero, in ordine al presunto superamento dei termini di legge dedotto dalla ricorrente, deve ricordarsi che, ai sensi del 1° comma dell'art. 204 C.d.S., *"Il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito dal*

comma 2 dell'art. 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento". Il comma 1bis del prefato art. 204 C.d.S., sancisce, poi: "I termini di cui ai commi 1bis (gg. 30) e 2 (gg. 60) dell'art. 203 e al comma 1 (gg. 120) del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.....".

Si tratta, dunque, di complessivi giorni 210 o di giorni 180 nei casi, come quello di specie, di ricorso proposto tramite la Polizia Municipale, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte di quest'ultima, tramite la quale è stato inoltrato il ricorso al Prefetto.

Ed allora, poiché il ricorso al Prefetto è pervenuto alla Polizia Municipale di Caserta, così come afferma la stessa ricorrente, in data 30.5.2005, mentre l'opposta ordinanza ingiunzione prefettizia è stata adottata in data 18.11. 2005, deve convenirsi che tale atto è stato reso nei termini di legge.

Quanto, poi, alla presunta erroneità della declaratoria di rigetto, pronunciata dal Prefetto, in tema di mancata contestazione immediata, è appena il caso di ricordare ulteriormente che: *"In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione".* (Cfr. Cass. civ., sez. I, 23.04.2004, n.7745).

D'altronde, ai sensi del comma 1bis, lett. b, dell'art. 201 C.d.S., nei casi come quello di specie: *"attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa"*, non è necessaria la contestazione immediata. Pertanto, in virtù della disciplina dettata dal prefato art. 201 C.d.S., non è richiesta l'indicazione sul verbale di accertamento dei motivi di tale mancata contestazione, né una diversa o errata indicazione dei medesimi motivi riportati sul detto verbale può rendere illegittimo tale atto, che resta pienamente valido ed efficace.

Per altro verso, deve chiarirsi che il ricorso avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione del codice della strada può essere, alternativamente, proposto al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S., ovvero al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 204bis C.d.S..

In particolare, il comma 4 dell'art. 204bis citato, sancisce che il ricorso è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'art. 203 C.d.S..

In concreto, allorquando viene proposta opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia, conseguente al ricorso presentato ex art. 203 C.d.S., deve escludersi un nuovo esame nel merito della sanzione irrogata per effetto del verbale di contestazione reso dalla Polizia Municipale ed opposto, perché se ciò avvenisse si integrerebbe la violazione del prefato comma 4 dell'art. 204bis.

Il ricorso, dunque, avverso l'ingiunzione prefettizia, proposto dinanzi all'Autorità Giudiziaria, deve limitare i motivi di doglianza alla sola legittimità o carenze formali del provvedimento impugnato e non può costituire un riesame della questione nel merito, riferita al verbale di contestazione, già opposto dinanzi al Prefetto.

Consegue che la proposta opposizione va rigettata perché infondata. La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M. - Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Rigetta la proposta opposizione;
- 2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.